

L.R. 2/2002, art. 174, c. 1, lett. a)
L.R. 2/2002, art. 174., c. 2

B.U.R. 5/2/2014, n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2014, n. 08/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. (Disciplina organica del turismo).

Modifiche apportate da:

DPRReg. 7/7/2014, n. 0142/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Modalità di concessione dei contributi
Art. 3	Soggetti beneficiari
Art. 4	Regime di aiuto
Art. 5	Risorse disponibili
Art. 6	Modalità di presentazione della domanda
Art. 7	Istruttoria delle domande
Art. 8	Divieto generale di contribuzione
Art. 9	Cumulabilità dei contributi
Art. 10	Spese ammissibili
Art. 11	Valutazione degli interventi ammissibili a contributo
Art. 12	Misura del contributo
Art. 13	Modalità di assegnazione del contributo
Art. 14	Modalità di concessione e di erogazione dei contributi
Art. 15	Rendicontazione della spesa ammessa a contributo
Art. 16	Revoca
Art. 17	Disposizioni di rinvio
Art. 18	Abrogazione
Art. 19	Entrata in vigore

ALLEGATO A) Intensità del contributo.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione¹, di cui all'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), di seguito denominata legge, in attuazione dell'articolo 174, comma 2, della legge.

Art. 2
(Modalità di concessione dei contributi)

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando come disciplinato dall'articolo 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Nel bando sono definiti:

- a) i contenuti delle iniziative o manifestazioni ammesse;
- b) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande;
- c) le risorse disponibili;
- d) i criteri (geografici, temporali, ecc.) di individuazione delle iniziative da sottoporre a valutazione per la redazione delle graduatorie;
- e) la documentazione da allegare alla domanda di contributo.

3. Il bando è emanato con decreto del Direttore del Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione ed è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).²

Art. 3
(*Soggetti beneficiari*)³

(ABROGATO).

Art. 4
(*Regime di aiuto*)⁴

1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107), in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.

² Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

³ Articolo abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

⁴ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 5
(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono indicate nel bando di cui all'articolo 2 e stabilite dalla Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Programma Operativo di Gestione.

2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il Servizio turismo⁵ della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, può procedere, su conforme previsione del Programma Operativo di Gestione, allo scorrimento dell'ultima graduatoria di selezione delle domande ammissibili approvata, senza procedere all'adozione di un nuovo bando.

Art. 6
(Modalità di presentazione della domanda)⁶

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

3. Le domande di finanziamento, sottoscritte nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza della condizioni per l'accesso al contributo e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono redatte in conformità al modello, disponibile nel sito

⁵ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

⁶ Articolo sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

istituzionale della Regione, recante il preventivo di spesa, il piano finanziario con l'indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva, comprese eventuali quote di compartecipazione di enti pubblici e privati e l'impegno a utilizzare il logo indicato dalla Regione su tutto il materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa.

4. Le domande di finanziamento sono corredate da:

- a) relazione illustrativa delle iniziative o manifestazioni con l'indicazione del programma delle stesse;
 - b) scheda con i criteri di ammissibilità e di valutazione;
- per i soggetti beneficiari aventi natura d'impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ottenuti secondo la regola del "de minimis".

5. Costituiscono causa di esclusione:

- a) la mancata sottoscrizione della domanda;
- b) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al bando o senza l'utilizzo della procedura informatizzata.

Art. 7

(Istruttoria delle domande)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal bando di cui all'articolo 2, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

Art. 8

(Divieto generale di contribuzione)

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 9
(Cumulabilità dei contributi)⁷

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e all'articolo 8 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.

Art. 10
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o alla data di chiusura dell'analogo bando precedente:

- a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
- b) promozione sui media;
- c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
- d) compensi e rimborsi spese a collaboratori;
- e) segreteria organizzativa;
- f) ospitalità;
- g) noleggio strutture e attrezzature;
- h) trasporti.

Art. 11
(Valutazione degli interventi ammissibili a contributo)

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati da un Comitato di valutazione tecnica, nominato con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione⁸, composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di Agenzia Turismo FVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio turismo⁹ e da un dipendente della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione¹⁰ con funzioni di segretario.

2. Le manifestazioni e le iniziative sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della manifestazione/iniziativa nel settore di intervento:

⁷ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

⁸ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

⁹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

¹⁰ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

- 1) internazionale (punti da 16 a 20);
 - 2) nazionale (punti da 11 a 15);
 - 3) regionale (punti da 5 a 10);
- b) ricadute della manifestazione/iniziativa sul settore di intervento (punti da 12 a 48);
- c) tipologia della manifestazione/iniziativa:
- 1) numero di enti e organismi coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa (punti da 3 a 8);
 - 2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio (punti da 5 a 10);
 - 3) storicità della manifestazione/iniziativa (punti da 5 a 10);
 - 4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte (punti da 7 a 20);
- d) carattere consolidato della manifestazione/iniziativa:
- 1) manifestazione/iniziativa già finanziata nell'ultimo biennio (punti 5);
 - 2) manifestazione/iniziativa non finanziata nell'ultimo biennio (punti 7);
- e) importo del finanziamento richiesto:
- 1) fino al 50% della spesa complessiva da sostenere (punti 7);
 - 2) tra il 51% ed il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 5);
 - 3) oltre il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 3);
- f) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente sul sito internet dell'Agenzia Turismo FVG per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dalla manifestazione/iniziativa (punti da 12 a 40)
- g) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con la manifestazione/iniziativa (punti da 5 a 30).

3. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 100 punti.

Art. 12 (Misura del contributo)

1. La misura del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'allegato A) al presente regolamento, nel rispetto, limitatamente ai soggetti beneficiari dell'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 53¹¹.

Art. 13 (Modalità di assegnazione del contributo)

¹¹ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPR. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

1. Il contributo è assegnato con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione¹², che approva l'ordine ottenuto in graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base degli idonei parametri oggettivi previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).¹³

Art. 14

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo¹⁴, entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'allegato A) di cui all'articolo 12.

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore alla spesa ritenuta ammissibile.

3. I contributi sono erogati, in via anticipata, fino al 70%¹⁵ dell'importo concesso compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita e garantiti nelle forme di legge di cui all'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

3 bis. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.¹⁶

4. Il contributo è erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 15.

5. L'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile e sempreché ciò non derivi da variazioni non autorizzate all'iniziativa ammessa a contributo.

¹² Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

¹³ Comma sostituito da art. 10, c. 2, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

¹⁴ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

¹⁵ Parole sostituite da art. 11, c. 2, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

¹⁶ Comma aggiunto da art. 11, c. 3, DPRReg. 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

Art. 15

(Rendicontazione della spesa ammessa a contributo)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta entro 180 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 corredata da:

- a) una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata;
- b) una relazione sull'utilizzo del contributo regionale;
- c) una copia del materiale realizzato;
- d) il bilancio finale entrate/spese.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

Art. 15 bis

(Modalità di presentazione della rendicontazione)¹⁷

1. La rendicontazione della spesa sostenuta, predisposta secondo le modalità previste all'art. 15, comma 1, è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

2. Le rendicontazioni pervenute in formato cartaceo vengono considerate come non pervenute.

Art. 16

(Revoca)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 47 a 54 della legge regionale 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi, il contributo regionale concesso può essere revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) qualora non siano rispettate le indicazioni contenute nel bando di cui all'articolo 2;
- b) in caso di rinuncia del contributo da parte del soggetto beneficiario comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno prima della realizzazione della manifestazione o iniziativa;
- c) non conformità tra iniziativa o manifestazione presentata e iniziativa o manifestazione realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate;

¹⁷ Articolo aggiunto da art. 12, c. 1, DPR 9/8/2016, n. 0159/Pres. (B.U.R. 24/8/2016, n. 34).

- d) qualora dal bilancio finale entrate/spese di cui alla lettera d) dell'articolo 15 risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'attività finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto nel decreto di concessione.¹⁸

Art. 17
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18
(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 380 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati ai sensi dell'art. 174 della LR 2/2002 e dell'art. 6, commi 62 e 63 della LR 12/2006.).

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

¹⁸ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, DPRReg. 7/7/2014, n. 0142/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).